

TESTO COORDINATO¹
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SINGOLI INTERVENTI
LINEA DI INTERVENTO PER IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Di seguito vengono indicate le disposizioni specifiche per singoli interventi relative alla misura agevolativa “Aiuti per operazioni di rafforzamento della struttura patrimoniale dell’impresa, effettuate mediante conferimento in denaro da parte dei soci” di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), della legge provinciale. Le stesse intervengono rispetto a quanto non previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi della legge provinciale o ne restringono l’ambito di applicazione.²

1. Misura agevolativa della linea di intervento	AIUTI PER OPERAZIONI DI RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE DELL’IMPRESA (articolo 13, comma 2, lettera a)).
2. Sottomisura	
3. Regime di incentivazione ai sensi della normativa europea	1. Aiuti in regime de minimis ai sensi del Regolamento de minimis.
4. Tipologia di intervento	1. La misura di incentivazione è concessa in conto capitale.
5. Soggetto istruttore	1. Il soggetto istruttore è l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (A.P.I.A.E.).
6. Definizioni	1. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per:

¹ Approvato da ultimo con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

	a) "iniziativa": con riferimento alla definizione di cui al punto 2, comma 1, lettera d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, è considerata iniziativa l'operazione di patrimonializzazione per la quale viene richiesto l'intervento a valere sulle presenti disposizioni e relative alla misura agevolativa di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge provinciale; b) "avvio dell'iniziativa": si applica quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera y), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Per primo impegno giuridicamente vincolante, si intende la data dell'atto notarile di aumento del capitale sociale della società;³ c) "data di completamento dell'iniziativa": per le presenti disposizioni si intende la data dell'ultimo versamento da parte dei soci dell'intero importo di aumento del capitale sociale;⁴ d) "grado di patrimonializzazione": si intende il rapporto tra mezzi propri e totale passivo; e) "mezzi propri": si intende la somma delle voci del patrimonio netto, comprensivo degli utili se non distribuiti e i finanziamenti soci a carattere infruttifero, ridotto delle eventuali voci inerenti il prelievo da parte dei soci; f) "aumento di capitale sociale": si intende l'aumento di capitale sociale della società ed eventuali riserve da sovrapprezzo azioni di nuova emissione/quote sociali;⁵ g) "bilancio": si intende, nel caso di società di capitali il bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese e nel caso di società di persone il bilancio analitico risultante da libro inventari corredato di bilancio riclassificato secondo gli schemi civilistici propri delle società di capitali. Qualora il bilancio riporti voci aggregate, con particolare riferimento al patrimonio netto e ai debiti per finanziamento soci a carattere fruttifero e infruttifero nonché ad ulteriori poste di debito - credito verso i soci, sarà necessario fornire un prospetto di dettaglio delle voci patrimoniali secondo la modulistica messa a disposizione dal soggetto istruttore.⁶
--	--

³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

7. Soggetti beneficiari	1. I beneficiari dell'intervento sono le piccole e medie imprese, come previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, costituite in forma societaria e data di avvio dell'attività sul territorio provinciale da almeno due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda.⁷ 2. Il soggetto beneficiario deve altresì possedere i seguenti requisiti: a) un valore della produzione inferiore o uguale a 15.000.000,00 di euro; b) un grado di patrimonializzazione inferiore al 30% e non negativo; c) assenza di riduzioni del livello di mezzi propri e assenza di riduzioni di finanziamenti soci a carattere fruttifero, fatte salve eventuali riduzioni dovute a perdite di esercizio nonché dovute, nel caso di società cooperative, al recesso o all'esclusione di soci cooperatori; d) un numero di U.L.A. sul territorio provinciale pari ad almeno al 70% delle U.L.A. complessive del soggetto. I requisiti previsti alle lettere a) e b), devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio precedente la data di presentazione della domanda di incentivo. Il requisito previsto alla lettera c) deve risultare dal bilancio relativo all'esercizio precedente la data di presentazione della domanda di incentivo rispetto al bilancio dell'esercizio precedente. Sono escluse altresì riduzioni di cui alla lettera c) operate nel corso dell'anno di presentazione della domanda di incentivo. Le U.L.A., determinate secondo quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi (punto 2, comma 1, lettera bb)), sono riferite all'anno antecedente a quello di presentazione della domanda di incentivo.⁸ 3. L'unità operativa presso la quale è realizzata l'iniziativa può essere di proprietà o non di proprietà, nel rispetto di quanto previsto al punto 3, comma 8, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 4. I requisiti e le condizioni previsti dalle presenti disposizioni nonché dal punto 3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi devono essere rispettati in sede di presentazione della domanda di incentivo. Per le presenti disposizioni non trovano pertanto applicazione le eccezioni previste al medesimo punto 3, comma 10, lettere a), b) e c) delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
---------------------------------------	--

⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

	5. Non sono ammesse iniziative realizzate in forma congiunta di cui al punto 3, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
8. Limite minimo e massimo dell'iniziativa	1. I limiti minimo e massimo sono i seguenti: a) limite minimo di aumento di capitale sociale ammissibile: maggiore o uguale a 50.000,00 euro; b) limite massimo di aumento di capitale sociale ammissibile: 400.000,00 euro.⁹ 2. I limiti minimo e massimo devono essere rispettati in sede di concessione dell'incentivo e in sede di rendicontazione dello stesso.
9. Misura di incentivazione e maggiorazioni	1. La misura di incentivazione è pari al 40% delle spese ritenute ammissibili.¹⁰ 2. L'incentivo, in regime de minimis, è comunque concesso in relazione alla soglia massima disponibile per il soggetto beneficiario.
10. Caratteristiche delle iniziative agevolate	1. Sono agevolate le iniziative finalizzate a rafforzare la struttura patrimoniale dell'impresa attraverso un aumento di capitale sociale. 2. Le operazioni di rafforzamento della struttura patrimoniale devono essere effettuate con un aumento di capitale sociale in denaro da parte dei soci. L'aumento di capitale sociale deve risultare interamente versato entro la data di completamento dell'iniziativa. 3. E' escluso da agevolazione l'aumento di capitale sociale effettuato mediante conferimenti da parte di società che hanno presentato domanda e/o beneficiato dell'incentivo a valere sulle presenti disposizioni (quali ad esempio società che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile). Tale condizione è verificata anche in sede di erogazione dell'incentivo.¹¹

⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

¹⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

¹¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

11. Spese ammissibili	1. Sono ammissibili le spese ricomprese nella macrovoce di spesa aumento di capitale sociale, come definito al punto 6, comma 1, lettera f). ¹²
12. Disposizioni rispetto al calcolo delle U.L.A. del personale operante in smart working	1. Ai fini del rispetto del requisito di cui al precedente punto 7, comma 2, lettera d), per il calcolo delle U.L.A. l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta al 100%.
13. Modalità e condizioni di presentazione delle domande	1. Ciascun soggetto può presentare una domanda all'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nel caso in cui il soggetto abbia già presentato una domanda a valere sulle presenti disposizioni, lo stesso può presentare una nuova domanda dopo tre anni dall'anno di rendicontazione della precedente iniziativa agevolata.¹³ 2. Ciascuna domanda deve riferirsi ad una singola iniziativa. 3. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto previsto al punto 2, comma 1, lettera x) "effetto di incentivazione", delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. 4. La domanda deve essere presentata al soggetto istruttore tramite posta elettronica certificata (PEC). 5. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio "Aiuti per il rafforzamento patrimoniale - L.p. 6/2023", sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla presentazione della domanda e sottoscrizione della stessa.
14. Procedure con cui sono esaminate le domande	1. Le domande sono esaminate secondo la procedura valutativa. L'attività di istruttoria è avviata il giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 2. Le domande sono istruite con riferimento agli aspetti previsti dalle disposizioni di carattere generale e comune a

¹² Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

¹³ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

	tutti gli interventi di cui al punto 7.2. Non è prevista la valutazione della qualità della proposta progettuale e la valutazione del profilo economico - finanziario, di cui al punto 7.2, comma 2, lettere c) ed e), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
15. Criteri tecnico - economici di valutazione delle domande	1. L'ammissibilità dell'iniziativa, l'ammissibilità della spesa e congruità della stessa, di cui al punto 7.2, comma 2, lettere b) e d), delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, sono valutate attraverso i seguenti elementi: a) descrizione dell'iniziativa; b) programma operativo relativo all'operazione di patrimonializzazione; c) importo delle operazioni di patrimonializzazione; d) limiti di spesa previsti dalle presenti disposizioni.
16. Obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari	1. Gli obblighi e vincoli in capo ai soggetti beneficiari consistono in: a) obblighi e vincoli: previsti al punto 9 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; b) obblighi generali: previsti al punto 9.1 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi; c) termini di completamento dell'iniziativa: l'iniziativa ammessa ad agevolazione deve essere completata entro un termine massimo di 1 anno dalla data di concessione dell'incentivo, pertanto così come previsto al precedente punto 6, lettera c), entro tale data deve risultare interamente versato l'importo di aumento del capitale sociale da parte dei soci. Per le presenti disposizioni non si applica quanto previsto al punto 9.2, commi 2 e 3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi;¹⁴ d) permanenza dell'unità operativa: previsti al punto 9.3 delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi. Ai fini dell'effettivo insediamento e mantenimento dell'unità operativa sul territorio provinciale, l'attività svolta dal personale in smart working è riconosciuta al 100%; e) obblighi patrimoniali fino all'erogazione dell'incentivo:

¹⁴ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

	i) mantenere, nell'esercizio di presentazione della domanda e fino all'esercizio di completamento dell'iniziativa e comunque fino all'anno di erogazione dell'incentivo, il livello dei mezzi propri risultante dal bilancio dell'esercizio precedente la data di presentazione della domanda di incentivo; ii) divieto di distribuire utili e ridurre riserve/finanziamenti soci a carattere fruttifero e infruttifero e altre poste del patrimonio netto, nell'esercizio di presentazione della domanda e fino all'esercizio di completamento dell'iniziativa e comunque fino all'anno di erogazione dell'incentivo. Ai fini del rispetto degli obblighi previsti ai precedenti sottopunti i) e ii), sono fatte salve eventuali riduzioni dovute a perdite di esercizio nonché dovute, nel caso di società cooperative, al recesso o all'esclusione di soci cooperatori;¹⁵ f) obblighi patrimoniali successivi all'erogazione dell'incentivo: mantenere per almeno 5 esercizi successivi a quello dell'anno di erogazione dell'incentivo, il livello dei mezzi propri risultante a seguito dell'operazione di rafforzamento della struttura patrimoniale. Il livello dei mezzi propri da mantenere corrisponde al valore riportato nel bilancio riferito all'esercizio in cui è stato erogato l'incentivo. Sono fatte salve le riduzioni di capitale sociale risultanti da perdite di esercizio nonché dovute, nel caso di società cooperative, al recesso o all'esclusione di soci cooperatori. Eventuali altre perdite dovranno essere ripianate, entro l'esercizio successivo, per la quota che incide sul livello di mezzi propri da mantenere.¹⁶
17. Variazioni	1. Non sono ammesse variazioni dell'iniziativa. 2. Non è considerata variazione dell'iniziativa un aumento del capitale sociale inferiore a quello indicato in sede di domanda di incentivo, purché nel limite massimo del 30% e nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 8. 3. Fatte salve le trasformazioni societarie, non sono ammesse fino alla durata massima degli obblighi e vincoli le variazioni soggettive previste al punto 10, comma 3, delle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.¹⁷

¹⁵ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

¹⁶ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

¹⁷ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

18. Modalità di rendicontazione e attestazioni	1. La rendicontazione delle spese al soggetto istruttore deve avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC). 2. Nel sito della Provincia, nella scheda Servizio “Aiuti per il rafforzamento patrimoniale - L.p. 6/2023” sono pubblicati i fac-simile ovvero moduli, la documentazione e le informazioni necessarie alla rendicontazione delle spese. 3. La rendicontazione delle spese avviene mediante la presentazione di: a) documento notarile da cui risulta l’aumento di capitale sociale con conferimento in denaro da parte dei soci; b) quietanze di pagamento relative al conferimento; c) bilancio relativo all’esercizio precedente la data di presentazione della domanda di incentivo; d) bilancio riferito all’esercizio in cui è completata l’iniziativa; e) relazione dalla quale risultino le caratteristiche, la cronologia e l’importo sottoscritto e versato dell’operazione di aumento di capitale sociale.¹⁸ 4. Oltre alla rendicontazione delle spese prevista al precedente comma 3, il soggetto beneficiario deve presentare: a) la dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti; b) l’attestazione di verifica di cui al punto 11, comma 4, delle disposizioni di carattere generale e comuni a tutti gli interventi, dalla quale risulti, tra l’altro, che le spese sono state rendicontate e sostenute nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi e dalle presenti disposizioni.¹⁹
19. Monitoraggio e controlli	1. Non è previsto il monitoraggio. 2. Ai fini della liquidazione successiva alla rendicontazione, il soggetto istruttore accerta la regolare realizzazione dell’iniziativa rispetto a quanto approvato in fase di concessione e verifica l’ammissibilità delle spese, sulla base della specifica documentazione inerente l’iniziativa presentata dal soggetto beneficiario ai sensi del precedente punto 18, compresa l’attestazione di cui al comma 4 prodotta dal soggetto beneficiario.²⁰

¹⁸ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

¹⁹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

²⁰ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;

	3. La verifica del rispetto degli obblighi e vincoli scaduti avviene acquisendo la dichiarazione resa da parte del soggetto beneficiario relativa al rispetto degli obblighi e vincoli scaduti. Il soggetto istruttore provvederà a campione ad effettuare i controlli con riferimento alla specifica documentazione inerente il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.
20. Modalità di erogazione	1. L'incentivo è erogato in un'unica soluzione come previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi.
21. Decadenze e riduzioni delle agevolazioni concesse	1. Le decadenze sono previste dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in relazione agli obblighi e vincoli che il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare. 2. In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale e comune a tutti gli interventi, in caso di mancato rispetto degli obblighi e vincoli, il soggetto istruttore dichiara la decadenza totale dell'incentivo nel caso di mancato rispetto degli obblighi patrimoniali previsti al precedente punto 16, comma 1, lettere e) ed f).²¹
22. Termini del procedimento	1. I termini di procedimento per l'assunzione del provvedimento di concessione, compresa la determinazione dell'entità dell'incentivo spettante, sono 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda al soggetto istruttore.
23. Termini di liquidazione dell'incentivo	1. L'incentivo è liquidato entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento da parte del soggetto istruttore della rendicontazione delle spese e previa acquisizione della dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi e vincoli scaduti.

²¹ Modificato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1326 del 5 settembre 2025;